

N. 2120

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1997

Istituzione di una zona speciale nell'area di Sibari
in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato grave dell'occupazione in Calabria raggiunge, oramai, tali livelli di gravità e ampiezza da rappresentare una vera e propria emergenza.

Il ritardo dello sviluppo di questa regione rispetto all'Europa, unitamente alla identica condizione in cui versano molte aree del Sud della Comunità, rallenta la realizzazione del disegno tracciato a Maastricht.

La fine dell'intervento straordinario renderà meno agevole la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno e, soprattutto, nella sua area di maggiore debolezza rappresentata dalla Calabria.

Gli sforzi fatti, fin dalla nascita dell'intervento straordinario, di promuovere in Calabria un processo di industrializzazione non ha dato risultati apprezzabili.

Le aree industriali attrezzate non sono bastate per incentivare la nascita di imprese.

Nè la costruzione del porto di Sibari, in una zona ritenuta strategica ai fini dello sviluppo per la vicinanza di Taranto e del metapontino nonchè per la possibilità di essere terminale del traffico con il Medio Oriente, con i Balcani e con l'Africa del Nord, è riuscita a dinamicizzare l'economia del cosentino jonico.

I tre agglomerati industriali di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata, contigui o quasi al porto di Sibari, pur godendo di indubbia posizione strategica non hanno attratto insediamenti di nuove imprese.

Eppure notevoli investimenti sono stati impiegati per attrezzare di infrastrutture e

servizi i tre agglomerati e il porto di Sibari.

Infatti le opere già realizzate hanno comportato un impegno finanziario per un importo di 237 miliardi, e sono, oggi, una iniziale dotazione infrastrutturale importante per pensare alla possibilità concreta di stimolare un processo di industrializzazione.

L'agricoltura intensiva e specializzata di Sibari, la vasta pianura che si estende alle spalle del porto, la felice posizione dell'area che fa da cerniera tra il crotonese e il reggino a Sud e la parte meridionale della Puglia a Nord sono elementi che fanno ritenere possibile l'avvio di un sistema produttivo moderno. È necessario, però, sostenere con opportune iniziative incentivanti la convenienza per le imprese di insediarsi a Sibari.

Gli incentivi fiscali potrebbero rivelarsi strumenti efficaci per promuovere la nascita di medie e piccole aziende soprattutto nelle aree già infrastrutturate.

Gli incentivi fiscali, inoltre, non determinano riduzione di gettito perchè operano in situazioni di assenza di attività economiche, anzi la defiscalizzazione per un certo periodo può innescare un processo virtuoso di sviluppo che alla fine dell'esenzione fiscale, potrebbe rendere nuovo gettito impositivo. Infatti la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 208, individua nelle agevolazioni fiscali un utile mezzo per attrarre investimenti nelle zone caratterizzate da assenza di imprese industriali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita in Calabria una zona speciale ubicata in provincia di Cosenza nell'area del porto di Sibari e negli agglomerati di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata, al fine di favorire il superamento dei gravi fenomeni di disoccupazione strutturale e di ritardo dello sviluppo.

Art. 2.

1. La zona speciale di cui all'articolo 1 comprende l'intera area del porto di Sibari, comprese le banchine e le zone degli agglomerati industriali di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata destinate agli insediamenti produttivi.

2. La regione Calabria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a delimitare, approvando la relativa planimetria, la zona speciale.

Art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 2075 le imprese insediate nella zona speciale godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Art. 4.

1. Le autorità statali e regionali competenti provvedono all'installazione nelle zone speciali di infrastrutture e servizi di telecomunicazione in grado di far fronte alle necessità delle imprese insediate e di

quelle che saranno autorizzate all'insediamento.

Art. 5.

1. L'ente o gli enti preposti alla concessione delle aree alle imprese che chiedono di insediarsi nelle zone speciali devono uniformare le concessioni ai seguenti principi:

- a) ricaduta occupazionale;
- b) impatto ambientale;
- c) contenuto tecnologico;
- d) validità economica.

Art. 6.

1. L'ente o gli enti di cui all'articolo 5 predispongono un regolamento che recepisca i principi contenuti nello stesso articolo 5, che deve essere approvato dalla regione.

Art. 7.

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 8.

1. Con accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni professionali dei lavoratori e degli imprenditori e per periodi limitati si possono fissare per le imprese ubicate nella zona speciale salari differenziati e maggiore flessibilità degli orari di lavoro rispetto alla normativa statuita da contratti nazionali.